

COMUNE DI QUATTRO CASTELLA
PROVINCIA DI REGGIO EMILIA

COPIA

ORDINANZA DEL SINDACO

N. 26 DEL 10-09-2020

Oggetto: MERCATI SETTIMANALI - SPOSTAMENTO DEL MERCATO DI MONTECAVOLO, APPROVAZIONE PLANIMETRIE, REGOLAMENTAZIONE DELLO SVOLGIMENTO DEI MERCATI.

VISTO il D.Lgs. n° 114/1998 e successive modifiche ed integrazioni;

VISTA la L.R. n° 12/1999 e successive modificazioni;

VISTA la Deliberazione di Giunta Regionale n° 1368/1999 e successive modificazioni;

VISTA la Delibera del Consiglio dei Ministri del 31/01/2020, con la quale è stato dichiarato, per sei mesi, lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti dall'agente virale trasmissibile denominato COVID-19;

VISTA la Delibera del Consiglio dei Ministri del 29/07/2020, con la quale tale stato di emergenza è stato prorogato al 15 ottobre 2020;

PRESO ATTO dei vari provvedimenti normativi (Decreti Legge e relative leggi di conversione, D.P.C.M., Ordinanze Ministeriali e Regionali) relativi alla gestione di detta emergenza, ed in particolare:

- l'ordinanza del Presidente della Regione Emilia Romagna n° 82 del 17/05/2020 che consente a partire dal 18/05/2020 l'attività di commercio al dettaglio in sede fissa e commercio su aree pubbliche, nel rispetto delle specifiche indicazioni tecniche ed operative definite dallo specifico protocollo regionale allegato n. 1 alla stessa ordinanza il quale delinea una competenza dei Comuni ad individuare le misure più idonee ed efficaci al fine di mitigare il rischio di diffusione dell'epidemia di Covid-19;
- il D.P.C.M. del 07/09/2020;

TENUTA PRESENTE l'esperienza maturata in questi mesi che ha consentito di verificare che l'affluenza di persone nei vari mercati del Comune non è tale da creare fenomeni di assembramento;

VALUTATO che non si ritiene pertanto necessario continuare a contingentare e delimitare l'area mercatale, ma solo regolamentare lo svolgimento dei mercati in modo che abbia luogo con modalità tali da garantire il rispetto dei protocolli e linee guida attualmente in vigore;

RITENUTO di dover prevedere per il mercato di Montecavolo una diversa collocazione dei banchi per e permettere maggiori spazi di circolazione per gli utenti del mercato, garantendo in tal modo un maggior distanziamento tra le persone;

SENTITO il Comando di Polizia Locale “Unione Colline Matildiche”;

VISTO l’art. 50, comma 5 del D.Lgs. n° 267/2000;

ORDINA

1. A partire da venerdì 18/09/2020 la ricollocazione del mercato di Montecavolo nel centro della frazione, posizionando i posteggi secondo la planimetria che si allega;
2. I mercati settimanali di Quattro Castella e di Puianello rimangono collocati ove lo sono attualmente eliminando però la perimetrazione dell’area mercatale;
3. In relazione a tutti e tre i mercati settimanali, l’applicazione delle misure di sicurezza contro la diffusione del coronavirus COVID-19 rispettando il protocollo regionale, nonché quanto sotto esplicitato:
 - È obbligatorio l’uso delle mascherine su tutta l’area mercatale sia per clienti che per gli operatori;
 - Vi deve essere il rispetto della distanza di almeno un metro tra tutte le persone presenti all’interno dell’area mercatale;
 - ogni operatore deve garantire disponibilità e accessibilità a dei sistemi per la disinfezione delle mani;
 - ogni operatore dovrà provvedere alla pulizia e igienizzazione quotidiana delle attrezzature prima dell’avvio delle operazioni di vendita;
 - è obbligatorio l’uso di guanti usa e getta, esclusivamente forniti dall’operatore commerciale, nelle attività di acquisto in caso si debba toccare la merce;
 - per gli operatori l’uso dei guanti potrà essere sostituito da un’igienizzazione frequente delle mani;
 - è obbligatorio dare informazione ai clienti al fine garantire il distanziamento e il rispetto delle regole di comportamento;
 - il servizio dei clienti potrà avvenire solo “fronte banco” (i clienti non potranno inserirsi lateralmente tra un banco e l’altro);
 - è vietato sostare nell’area di mercato per più del tempo strettamente necessario alle operazioni di acquisto;
 - tutti i commercianti dovranno esporre la cartellonistica fornita dal Comune;
 - è onere del singolo commerciante far rispettare la presente ordinanza all’interno dell’area che lo stesso ha in concessione, sia con riferimento alla sua persona e ai propri collaboratori/dipendenti che nei confronti dei propri clienti.

La presente ordinanza viene trasmessa per gli adempimenti di competenza al Comando di Polizia Locale dell’Unione Colline Matildiche, all’Ufficio Tecnico Comunale e alla Stazione dei Carabinieri

di Quattro Castella, la stessa sarà pubblicata all'Albo Pretorio, nonché sul sito istituzionale del Comune di Quattro Castella.

La presente ordinanza sarà trasmessa per opportuna conoscenza a tutti gli operatori commerciali interessati e ai seguenti Enti: Prefettura U.T.G. di Reggio Emilia, Ausl Servizio di Igiene Pubblica di Reggio Emilia, ed alle principali associazioni di categoria del commercio su area pubblica.

In caso di violazione della presente ordinanza, salvo che il fatto non costituisca reato, troveranno applicazione le sanzioni previste dall'art. 4 del D.L. 19/2020, in relazione all'art. 3 del medesimo come convertito dalla Legge n. 35/2020 e richiamato l'art.2 del D.L. n. 33/2020, con le procedure indicate che prevedono una sanzione amministrativa pecuniaria da € 400,00 ad € 1.000,00 nonché, per le attività, la sanzione accessoria della chiusura delle stesse fino a 30 giorni.

Ai sensi dell'art. 5 comma 3 della Legge 241/90 il Responsabile del procedimento in oggetto è il Responsabile dell'Area Affari Generali e Risorse, Dott. Andrea Iori.

Ai sensi dell'art. 3, comma 4 della L. 241/1990, avverso il presente provvedimento può essere ricorso, ai sensi del D.lgs. 104/2010) al TAR della Regione Emilia Romagna entro il termine di 60 gg dalla pubblicazione dello stesso all'Albo on line, ovvero in via alternativa, ai sensi del DPR 1199/1971, al Presidente della Repubblica, entro il termine di 120 gg decorrenti dalla medesima data.

Letto e sottoscritto a norma di legge.

IL SINDACO
F.to OLMI ALBERTO

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE

Della suesesa ordinanza viene iniziata oggi la pubblicazione all'Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi dal 11-09-2020 al 26-09-2020

Lì 11-09-2020

IL SINDACO
F.to OLMI ALBERTO